

**PREMESSA**

**Individuazione dell'Indice di liquidità ai sensi dell'art.11 del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, dell'art.11 Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate patrimoniali e dell'art. 24ter del Regolamento generale delle entrate tributarie.**

Presupposto necessario al fine di richiedere la rateazione di avvisi di accertamento e di ingiunzioni fiscali per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici è l'esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà che viene valutata in base alla capacità di tali soggetti di assolvere ai debiti a breve termine con le proprie disponibilità liquide. Tale capacità può essere rilevata grazie all'indice di liquidità che è pari a:

$$\text{(liquidità differite + liquidità correnti) / passività correnti.}$$

**CASO I.**

I valori necessari alla determinazione dell'indice di liquidità sono individuabili nel bilancio predisposto secondo le forme di cui agli artt. 2424 e ss. c.c.

Pertanto, i soggetti sottoposti all'obbligo di redazione del bilancio nel rispetto di tale normativa civilistica (società di capitali con e senza organo di controllo, società cooperative con e senza organo di controllo, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna) possono agevolmente ricavare dalle scritture contabili i dati necessari alla compilazione dell'allegato "**prospetto di determinazione dell'indice di liquidità in forma dettagliata**" (Allegato: PROSPETTO DETTAGLIATO)

**CASO II.**

I dettami della disciplina civilistica in materia di bilancio non sono però applicabili tutti i tipi di società e soggetti esercenti attività di impresa. Coloro i quali per la compilazione del bilancio non sono tenuti a seguire le forme di cui agli artt. 2424 e ss. c.c., potrebbero incontrare difficoltà nel ricavare dalle scritture contabili i dati necessari alla rappresentazione dell'indice di liquidità in forma dettagliata.

Tali soggetti (società di persone in contabilità semplificata e ordinaria, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici) dovranno far riferimento all'allegato "**prospetto di determinazione dell'indice di liquidità in forma aggregata**". Questo presenta una struttura più snella rispetto al prospetto dettagliato e per la sua compilazione si può far riferimento ai valori delle voci maggiormente rispondenti a quelle costituenti quest'ultimo. (Allegato: PROSPETTO AGGREGATO)

